



Bruxelles, 14.8.2013
C(2013) 5400 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 14.8.2013

**a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10,
paragrafo 6, della
direttiva 2009/73CE — Italia — Certificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.**

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 14.8.2013

a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73CE — Italia — Certificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.

I. PROCEDIMENTO

Il 18 giugno 2013 la Commissione ha ricevuto una notifica da parte dell'autorità nazionale italiana di regolamentazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG"), in merito a un progetto di decisione relativo alla certificazione del gestore del sistema di trasporto del gas Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (di seguito "ITG")

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE¹ (di seguito "la direttiva sul gas") e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009² (di seguito "il regolamento sul gas"), la Commissione è tenuta a esaminare il progetto di decisione notificato e a trasmettere un parere all'autorità di regolamentazione nazionale competente in merito alla compatibilità del progetto di decisione con l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DECISIONE NOTIFICATO

ITG è uno dei tre gestori dei sistemi di trasporto del gas in Italia. La società è proprietario e gestore di un unico gasdotto ad alta pressione che si estende per 83 chilometri collegando il terminale GNL offshore di Rovigo alla principale rete di trasporto del gas italiana, gestita da Snam Rete Gas. I punti di entrata e uscita del gasdotto ITG sono direttamente collegati all'acquisizione di diritti di rigassificazione nel terminale GNL, in modo da garantire che non si verifichino congestioni fisiche o contrattuali.

ITG è detenuta al 100% da Edison S.p.A., che a sua volta è interamente di proprietà, attraverso varie controllate, di Electricité de France S.A.. Sia Edison S.p.A., sia Electricité de France S.A. operano nel settore della generazione e/o fornitura di energia elettrica e/o di gas.

Al fine di rispettare le norme applicabili in materia di separazione dei gestori di sistemi di trasporto, ITG ha presentato una richiesta di certificazione in conformità del modello del

¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

² Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

gestore di trasporto indipendente, di cui all'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva sul gas. ITG ha facoltà di agire in tal senso in base alla legislazione italiana di recepimento della direttiva sul gas.

L'AEEG ha esaminato se e in quale misura ITG ottemperi alle norme sulla separazione del modello di gestore di trasporto previste dalla legislazione italiana di recepimento della direttiva sul gas. Nella sua decisione preliminare, l'AEEG ha individuato una serie di condizioni che devono essere rispettate per garantire la piena conformità con dette norme in materia di separazione.

III. OSSERVAZIONI

In base alla presente notifica la Commissione formula le seguenti osservazioni in merito al progetto di decisione.

1. Servizi centralizzati di tesoreria

L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sul gas stabilisce, tra l'altro, che i gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse finanziarie necessarie per svolgere l'attività di trasporto di gas. L'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul gas vieta ai gestori dei sistemi di trasporto di beneficiare di servizi delle imprese verticalmente integrate. In considerazione di tale divieto generale, eventuali deroghe vanno circoscritte a casi eccezionali, vanno intese in maniera restrittiva e non possono andare al di là di quanto è strettamente necessario per proteggere interessi superiori, come la sicurezza e l'affidabilità del sistema di trasporto.

Nella sua valutazione dell'applicazione data da ITG, l'AEEG ha concluso che attualmente è in atto un sistema di gestione centralizzata della tesoreria tra ITG e l'impresa verticalmente integrata, con ITG che usufruisce tale servizio dell'impresa verticalmente integrata. L'accordo scade il 31 dicembre 2013 e può essere rinnovato annualmente.

La Commissione, nel suo parere sulla certificazione del gestore dei sistemi di trasporto GRTgaz ha ritenuto il contratto per servizi di tesoreria in linea di principio non conforme alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul gas, in quanto si tratta di un contratto di servizi che l'impresa verticalmente integrata fornisce al gestore di trasporto indipendente, aggiungendo che compete all'autorità di regolamentazione valutare se il contratto per servizi di tesoreria in esame sia accettabile tenuto conto della necessità di garantire il rispetto dell'autonomia del gestore di trasporto indipendente³.

Nella sua decisione preliminare l'AEEG ha concluso che l'accordo sui servizi contiene clausole che potrebbero compromettere l'indipendenza del gestore dei sistemi di trasporto. Di conseguenza, l'AEEG ha imposto a ITG di porre fine al summenzionato accordo con l'impresa verticalmente integrata entro e non oltre il 31 dicembre 2013. La Commissione concorda con l'AEEG sul fatto che, tenuto conto di queste circostanze, l'accordo sua nella forma attuale non vada prolungato oltre il 31 dicembre 2013.

³ Parere della Commissione del 25.11.2011 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE — Francia — Certificazione di GRTgaz, pagine 4 e 5, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2011_003_grt_en.pdf.

2. Compiti del gestore dei sistemi di trasporto

L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sul gas stabilisce, tra l'altro, che i gestori di trasporto indipendenti sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie per svolgere l'attività di trasporto di gas. L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sul gas precisa che tale attività comprende una serie di compiti specifici elencati in tale disposizione e nell'articolo 13 della direttiva sul gas.

Snam Rete Gas svolge una serie di compiti relativi al gasdotto di ITG, in particolare di natura amministrativo-commerciale. Mentre IGT si occupa della gestione fisica e del bilanciamento del gasdotto, Snam Rete Gas è responsabile del bilanciamento commerciale nel quadro della sua responsabilità generale per l'assegnazione della capacità ai punti di entrata e uscita della rete italiana nel suo insieme (ivi compresi i relativi interconnettori). Questa ripartizione dei compiti è stabilita dal diritto derivato italiano, che per ragioni pratiche e di efficienza stipula che l'intera rete di trasporto italiana, compresi gli interconnettori, va gestita come un unico sistema di entrate-uscite da Snam Rete Gas, che è proprietaria del 96 % del sistema. Inoltre, IGT ha esternalizzato, in parte o in toto, un numero limitato di compiti di natura accessoria ad altre parti terze.

Nel suo progetto di decisione, l'AEEG ha valutato se la ripartizione dei compiti con Snam Rete Gas e l'esternalizzazione di compiti ad alti terzi possa essere considerata in linea con la normativa italiana che recepisce la direttiva sul gas. Considerando le limitate dimensioni e la natura specifica della rete di ITG (costituita da un unico gasdotto), il suo sistema di gestione delle capacità che collega i diritti di rigassificazione alla capacità di entrata-uscita del gasdotto e la stretta correlazione con le operazioni di Snam Rete Gas, l'AEEG è giunta alla conclusione che nella configurazione attuale per ITG non sia efficiente sotto il profilo dei costi svolgere per conto proprio tutte le attività di gestione del trasporto e che la gestione indipendente della rete non è compromessa.

La Commissione ritiene che, tenuto conto di tali circostanze e del fatto che ITG è dotato di risorse umane sufficienti per la supervisione delle attività esternalizzate e del fatto che nessuno dei compiti collegati ad ITG è svolto da imprese verticalmente integrate o da qualsiasi altra società attiva nella generazione o fornitura di gas o energia elettrica, l'attuale situazione costituisca un approccio accettabile, che non pregiudica una gestione efficiente sotto il profilo dei costi del gasdotto di ITG e garantisce un sufficiente grado di autonomia e di indipendenza della rete.

IV. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sul gas, l'AEEG tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione di cui sopra al momento di prendere la sua decisione finale riguardo alla certificazione di ITG e, una volta adottata, comunica la decisione finale alla Commissione.

La posizione della Commissione in merito a detta notifica non pregiudica eventuali posizioni prese nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione riguardo alle altre misure proposte relative alla certificazione, né nei confronti delle autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione dell'UE in merito alla compatibilità dei provvedimenti di attuazione nazionali con il diritto dell'UE.

La Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. Si invita l'AEEG a comunicare alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del presente

parere, se ritiene che, conformemente alle norme dell'UE e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 14.8.2013

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA